



**PIER LUIGI GIANNACHI**

*Dott. Commercialista*

*Revisore Contabile*

Via Coriolano n.3  
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)  
Via Indipendenza, 28  
73024 Maglie (LE)  
Tel. 0836 320026  
Cell. 368 574236  
E-mail: [studio.giannachi@libero.it](mailto:studio.giannachi@libero.it)  
[www.studiogiannachi.it](http://www.studiogiannachi.it)



Corigliano d'Otranto

## **Circolare N. 6/2016**

### **Le Unioni Civili: Principali novità della Legge 76/2016**

Il prossimo 5 giugno debutterà, nell'ordinamento giuridico italiano, una delle leggi più discusse degli ultimi anni: la Legge 76/2016 sulle Unioni Civili, la legge che consentirà di ufficializzare davanti allo Stato un legame affettivo sia omosessuali che etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.

Vediamo le caratteristiche che contraddistinguono la norma di Legge.

- **Costituzione dell'unione civile:** come il matrimonio, l'unione civile si costituisce "di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni". L'atto viene registrato nell'archivio dello stato civile.
- **Cognome:** le parti, per la durata dell'unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.
- **Obblighi reciproci:** dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c'è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
- **Vita familiare:** Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.
- **Regime patrimoniale:** il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.
- **Il contratto del professionista:** Per scegliere il regime patrimoniale i conviventi possono fare ricorso ad un professionista (avvocato o notaio) il quale predispone l'accordo sotto forma di atto pubblico o privato. Il professionista incaricato ha l'obbligo di trasmettere l'atto all'anagrafe di residenza entro dieci giorni dalla stipula.
- **Pensione, Eredità e Tfr:** è la parte che modifica maggiormente il regime attuale. Ad oggi, un eventuale figlio di uno dei due partner, sarebbe l'unico beneficiario della pensione di reversibilità (nei casi previsti dalla legge ossia di figlio minore, inabile al lavoro, a carico del genitore o studente), dell'eredità e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell'unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la "legittima", cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
- **Scioglimento:** si applicano "in quanto compatibili" le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.

- **Adozioni:** Le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento è stata inserita una dicitura: "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti", che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.

Le legge, come si ricordava, disciplina anche le convivenze eterosessuali, cioè quelle tra "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile". Per queste coppie le novità apportate dalle Legge sono:

- **Niente eredità:** per le coppie di fatto non è prevista né l'eredità né la reversibilità della pensione, diritti che si hanno invece con il matrimonio.
- **Assistenza in carcere e ospedale:** i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in carcere e in ospedale.
- **Donazione organi:** ciascun convivente "può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
- **Casa:** in caso di morte di uno dei partner, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.
- **Regime Patrimoniale:** i conviventi "possono" sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.
- **Alimenti:** in caso di cessazione della convivenza, "il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento". Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

Con l'auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 24 maggio 2016

Pier Luigi Giannachi

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: [studio.giannachi@libero.it](mailto:studio.giannachi@libero.it).

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: [studio.giannachi@libero.it](mailto:studio.giannachi@libero.it). Grazie.